4. L'articolo 52 mira a far riconoscere da ciascuno Stato membro qualsiasi azione attribuita dagli altri all'ente debitore, nei confronti del terzo responsabile, vuoi mediante surrogazione, vuoi per altra via.
Redatto in termini imperativi, il 1° comma dell'articolo 52 è atto ad essere direttamente applicato. Gli accordi bilaterali di cui al 2° comma, di detto articolo, servono unicamente a stabilire le eventuali modalità di detta applicazione, senza che l'efficacia diretta della norma di cui trattasi sia ad essi subordinata.

Nel procedimento 27-69

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dalla Cour supérieure de justice del Lussemburgo (Sezione appelli civili), nella causa dinanzi ad essa pendente tra

1. CAISSE DE MALADIE DES C.F.L. « ENTR'AIDE MÉDICALE »,

2. SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS (in prosieguo C.F.L.)

e

COMPAGNIE BELGE D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE ET CONTRE LES ACCIDENTS, Bruxelles,

nonché la sig.ra Marcelle Warnotte, vedova del sig. Paul Simon, ad integrazione del contraddittorio,
domanda vertente sull'interpretazione dell'articolo 52 del regolamento del Consiglio CEE 25 settembre 1958 n. 3, relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti,

LA CORTE,

composta dai signori : R. Lecourt, presidente; R. Monaco e P. Pescatore, presidenti di Sezione; A. M. Donner, A. Trabucchi (relatore), W. Strauß e J. Mertens de Wilmars, giudici; J. Gand, avvocato generale; A. Van Houtte, cancelliere,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti e il procedimento

Gli antefatti e lo svolgimento del procedimento si possono riassumere come segue :

Nella notte del 19 aprile 1964 il sig. Paul Simon, dipendente della Société nationale des Chemins de fer luxembourgeois (C.F.L.), residente in Lussemburgo, decedeva in un incidente automobilistico nel Belgio, mentre si trovava a bordo di un'autovettura guidata dal sig. Fernand Hein.
Nella causa per il risarcimento dei danni materiali e morali, promossa dinanzi al Tribunal d'arrondissement di Lussemburgo dalla vedova del Simon, sig.ra Marcelle Warnotte, contro l'assicuratore dello Hein, Compagnie belge d'assurances générales sur la vie et contre les accidents, intervenivano :

1. la Caisse de maladie della C.F.L. e
2. la Société nationale des Chemins de fer luxembourgeois.

La prima pretendeva una determinata somma per spese funerarie anticipate e la seconda la somma corrispondente all'onere relativo alle prestazioni dovute alla vedova e all'orfano del Simon.
Con sentenza 11 luglio 1967, il Tribunal d'arrondissement di Lussemburgo respingeva le domande delle due intervenute, statuendo che la legge da applicarsi era quella del luogo in cui era avvenuto l'incidente e che il diritto belga non attribuisce alcuna azione alle due intervenute, per il fatto che il loro obbligo di fornire prestazioni non ha come causa l'illecito del responsabile dell'incidente, bensì le clausole contrattuali o le disposizioni statutarie relative al rapporto di lavoro.
Nel corso del procedimento d'appello, promosso dalle due intervenute dinanzi alla Cour supérieure de justice, questa, con sentenza 20 maggio 1969, pervenuta nella cancelleria della Corte il 17 giugno 1969, ha chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunziarsi in via pregiudiziale sulle seguenti questioni :

« 1. Se la nozione di lavoratore migrante di cui all'articolo 52 del regolamento 25 settembre 1958 n. 3, relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti, sia applicabile al lavoratore subordinato (nel Granducato) cioè : che risieda e sia occupato nel Granducato, ma che, durante un viaggio di piacere, sia rimasto vittima di un incidente automobilistico imputabile a terzi, sul territorio di un altro Stato membro, nella fattispecie il territorio belga.

2. Se l'articolo 52 sia applicabile nel caso in cui l'ente debitore delle prestazioni non adisca il giudice straniero, ma il giudice nazionale.

3. Quale sia il diritto o l'azione genericamente definiti dall'articolo 52 b) « diritto diretto », che il legislatore ha inteso conferire all'ente debitore delle prestazioni. Se questo diritto possa essere invocato anche se non è espressamente contemplato da un predecente accordo belgo-lussemburghese, giacché l'accordo del 16 novembre 1959, si limita all'articolo 52 a), relativo alla surrogazione legale. »

A norma dell'articolo 20, 2° comma, del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE, hanno depositato osservazioni scritte le appellanti, l'appellata e la Commissione delle Comunità europee.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di non procedere ad istruttoria.
Le appellanti, l'appellata e la Commissione delle Comunità europee hanno presentato osservazioni orali all'udienza del 1° ottobre 1969.
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni il 15 ottobre 1969.

II — Osservazioni presentate a norma dell'articolo 20 dello statuto

Le osservazioni presentate a norma dell'articolo 20 dello statuto della Corte si possono riassumere come segue :

Quanto alla prima questione

Le *appellanti*, l'*appellata* e la *Commissione delle Comunità europee* sono concordi sul punto che, soprattutto in considerazione della giurisprudenza di questa Corte, il regolamento n. 3 non si applica al lavoratore migrante « stricto sensu », bensì a chiunque abbia diritto a prestazioni a norma della legislazione previdenziale di uno Stato membro ed abbia subito un danno nel territorio di uno Stato membro, qualunque sia la causa del danno stesso.

Quanto alla seconda questione

Le *appellanti* rilevano che l'articolo 1 dell'accordo intervenuto fra il Belgio e il Lussemburgo a proposito dell'applicazione dell'articolo 52 del regolamento n. 3 stabilisce quanto segue :

> « il debitore delle prestazioni è sostituito nei diritti della vittima o dei suoi aventi causa, nei confronti di detto terzo, alle condizioni stabilite dal legislatore della prima parte. »

Di conseguenza, le appellanti hanno adito a giusto titolo il giudice lussemburghese. Ciò corrisponde del resto allo spirito ed allo scopo dell'articolo 52, il quale mira a far salvi gli interessi dei lavoratori dipendenti beneficiari delle prestazioni, indipendentemente dalla questione del se il fatto dannoso sia avvenuto nel territorio nazionale ovvero all'estero.
L'*appellata* osserva invece che il diritto, attribuito alla vedova sia dalla legge belga sia dalla legge lussemburghese, di agire contro il terzo presunto responsabile, per il risarcimento dei danni subiti in seguito alla morte del marito, non implica « ipso facto » che l'ente previdenziale che corrisponde le prestazioni possa del pari agire in proprio contro il terzo presunto responsabile. Anche se la giurisprudenza lussemburghese attribuisse in tal caso alla C.F.L. un'azione diretta, questa non sarebbe necessariamente esperibile nel Belgio, in mancanza di un accordo bilaterale in proposito.
La *Commissione delle Comunità europee* sostiene che il dubbio che si manifesta nella questione deferita dal giudice nazionale trae origine dal tenore letterale dell'articolo 52, il quale menziona solo le azioni esperite nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'ente debitore delle prestazioni. Si tratta del caso più frequente, ma la norma ha carattere generale e va applicata anche nel caso dell'azione esperita dinanzi al giudice nazionale.
Onde evitare ogni equivoco in materia, la Commissione intende proporre al Consiglio di modificare l'articolo 52, sopprimendo le parole : « sul territorio del secondo Stato ». La questione va risolta in senso affermativo anche in considerazione della sentenza di questa Corte 9 dicembre 1965, nella causa 44-65 relativa alla portata dell'articolo 52 in materia di surrogazione dell'ente debitore negli eventuali diritti del beneficiario, nei confronti del terzo responsabile.

Quanto alla terza questione

Le *appellanti* osservano che il termine « substituer » di cui all'accordo belgo-lussemburghese è meno preciso del termine « subroger » di cui all'articolo 52. È quindi lecito ritenere che gli autori dell'accordo, astenendosi dal menzionare l'azione diretta e sostituendo la

parola « subroger » con « substituer », non intendevano interpretare restrittivamente l'articolo 52, il che del resto sarebbe in contrasto con lo spirito di questa disposizione, come pure con la giurisprudenza comunitaria che l'ha interpretata estensivamente; infine, e soprattutto, ciò significherebbe disconoscere la superiorità del regolamento n. 3, che costituisce la base dell'accordo di cui trattasi.

L'*appellata* rileva, per contro, che l'accordo belgo-lussemburghese si limita all'articolo 52 a) (surrogazione legale), e non riguarda l'articolo 52 b) (azione diretta). Questa limitazione risulta chiaramente dai lavori preparatori della legge 11 gennaio 1961. La ragione per cui l'articolo 52 b) è stato escluso va ricercata nel fatto che tanto l'esistenza quanto la portata delle azioni dirette nei confronti dei terzi, attribuite agli enti debitori, differiscono considerevolmente, non solo da uno Stato membro all'altro, ma anche nell'ambito di uno stesso Stato, a seconda del giudice adito. L'interpretazione dell'accordo riguarda del resto unicamente il diritto nazionale.

Comunque, mancando un accordo bilaterale belgo-lussemburghese che riguardi espressamente l'azione diretta di cui all'articolo 52 b), questa non può essere imposta al Belgio che non l'ammette. Essa non può essere riconosciuta nemmeno dai giudici lussemburghesi, che devono applicare la legge belga.

La *Commissione delle Comunità europee* sostiene che la norma di cui all'articolo 52 implica rinvio al diritto dello Stato nel quale ha sede l'ente previdenziale debitore delle prestazioni. Le lettere a) e b) indicano che ciascuno Stato membro riconosce la surrogazione o l'azione diretta dell'ente debitore. Le legislazioni degli Stati membri prevedono infatti a questo proposito l'una o l'altra di queste due possibilità. La questione del se l'azione diretta possa essere esercitata benché non abbia fatto previamente oggetto di un accordo bilaterale è già stata risolta dalle sentenze 31-64 e 33-64, secondo le quali l'articolo 52, 1° comma, del regolamento n. 3 del Consiglio CEE, relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti, è applicabile anche prima che sia stato concluso, fra gli Stati membri di cui trattasi, l'accordo bilaterale di cui al secondo comma dello stesso articolo.

Questa interpretazione della Corte riguarda il primo comma nel suo complesso. Se ne deve quindi desumere che essa concerne non solo la surrogazione, ma anche l'azione diretta.

In diritto

1 Con sentenza 20 maggio 1969, pervenuta nella cancelleria di questa Corte il 17 giugno 1969, la Cour supérieure de justice del Granducato di Lussemburgo, statuendo in appello, ha deferito, in forza dell'articolo 177 del trattato CEE, tre questioni vertenti sull'interpretazione dell'articolo 52 del regolamento del Consiglio CEE 25 settembre 1958 n. 3, relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti.

Sulla prima questione

2 Con la prima questione, il giudice proponente chiede se la nozione di lavoratore migrante, di cui al detto articolo 52, si applichi al lavoratore subor-

dinato occupato e residente nel Granducato, che sia però stato vittima di un incidente automobilistico, di cui è responsabile un terzo, nel territorio di un altro Stato membro, in occasione di un'escursione non connessa alla sua attività lavorativa.

3/4 Ai sensi dell'articolo 4, 1° comma, del regolamento n. 3, le disposizioni di questo « sono applicabili ai lavoratori subordinati o assimilati che sono o sono stati sottoposti alla legislazione di uno o più Stati membri... come pure ai loro familiari e superstiti ». Il fatto che detta disposizione menzioni pure le persone che sono, o sono state, sottoposte alla legislazione di un solo Stato membro dimostra che, lungi dal riguardare solo i lavoratori migranti in senso stretto, il regolamento si applica a tutti i lavoratori subordinati o assimilati che si trovino in una delle situazioni di carattere internazionale da esso contemplate, come pure ai loro superstiti.

5/6 Nel menzionare le persone che fruiscono di prestazioni, in forza della legislazione di uno Stato membro, per un danno subito nel territorio di un altro Stato membro, l'articolo 52 del regolamento n. 3 si riferisce manifestamente alle persone contemplate dal regolamento stesso, e più precisamente dall'articolo 4, le quali abbiano subito un danno nelle condizioni previste da detto articolo 52. Significherebbe quindi restringere la portata di detto articolo il subordinarne l'applicazione all'esistenza di un nesso fra il danno e la qualità di lavoratore migrante.

7 Di conseguenza, l'articolo 52 del regolamento n. 3 si applica anche qualora il danno subito dal lavoratore non abbia alcun rapporto con la sua attività professionale.

Sulla seconda questione

8 Con la seconda questione il giudice proponente chiede se l'articolo 52 si applichi nel caso in cui il debitore delle prestazioni esperisca l'azione non già dinanzi al giudice straniero, ma dinanzi al giudice nazionale.

9/11 L'articolo 52 fa dipendere gli eventuali diritti dell'ente debitore, nei confronti del terzo responsabile, dalla circostanza che il beneficiario delle prestazioni abbia, nel territorio dello Stato in cui è avvenuto il danno, il diritto di chiederne la riparazione ad un terzo. Questa condizione non significa che l'ente debitore debba far valere i diritti attribuitigli dall'articolo 52 unica-

mente dinanzi ai giudici dello Stato in cui si è prodotto il danno. Il regolamento n. 3 non ha inteso infatti modificare per nulla la competenza dei giudici nazionali in materia di azioni relative alla responsabilità extracontrattuale.

12 Nulla nel diritto comunitario osta quindi a che l'articolo 52 si applichi nel caso in cui il debitore delle prestazioni esperisce la sua azione dinanzi al giudice nazionale.

Sulla terza questione

13/14 Con la terza questione il giudice proponente, richiamandosi al « diritto diretto » contemplato dall'articolo 52 b), a favore del debitore delle prestazioni, chiede quale sia, secondo il legislatore, detto diritto o azione. Esso precisa la questione chiedendo inoltre se tale diritto possa esser fatto valere senza un previo accordo bilaterale, fra la Stato cui appartiene l'ente debitore delle prestazioni e lo Stato in cui si è prodotto il danno.

15 Data la generalità dei suoi termini, l'articolo 52 vuol far riconoscere da ciascuno Stato membro qualsiasi azione attribuita dagli altri all'ente debitore, nei confronti del terzo responsabile, vuoi mediante surrogazione, vuoi per altra via.

16/18 Il 1° comma dell'articolo 52 è redatto in termini imperativi. Nel disporre che « gli eventuali diritti dell'istituzione debitrice nei confronti del terzo sono regolati nel modo seguente », esso si richiama unicamente alle ipotesi a) e b). Queste disposizioni sono atte ad essere direttamente applicate.

19/20 Disponendo al 2° comma che « l'applicazione di tali disposizioni sarà regolata con accordi bilaterali », l'articolo 52 non subordina affatto l'efficacia del 1° comma all'esistenza degli accordi stessi. Questi possono servire unicamente a stabilire le eventuali modalità di detta applicazione, senza che l'efficacia diretta della norma di cui trattasi sia ad essi subordinata.

21 La circostanza che un accordo del genere sia stato concluso esclusivamente a proposito dell'ipotesi della surrogazione, di cui al 1° comma, lettera a), non può pertanto limitare la portata normativa della parte della disposizione non inclusa nell'accordo.

Sulle spese

22 Le spese sostenute dalla Commissione della CEE, che ha sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

23 Nei confronti delle parti in causa, questo procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso di una controversia pendente dinanzi alla Cour supérieure de justice del Granducato di Lussemburgo, alla quale spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore
sentite le osservazioni orali delle parti nella causa di merito e le osservazioni orali della Commissione delle Comunità europee,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in ispecie l'articolo 177,
visto l'articolo 52 del regolamento del Consiglio CEE n. 3 del 25 settembre 1958,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea, in ispecie l'articolo 20,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

LA CORTE,

statuendo sulle questioni sottopostele dalla Cour supérieure de justice del Granducato di Lussemburgo, con sentenza 20 maggio 1969,

afferma per diritto :

1° **L'articolo 52 del regolamento del Consiglio CEE 25 settembre 1958 n. 3 si applica al caso di un lavotarore subordinato o assimilato, già occupato e residente in uno Stato membro, che sia stato vittima di un incidente automobilistico nel territorio di un altro Stato membro, e ciò indipendentemente dal motivo per cui egli si trovava in quest'ultimo Stato.**

2° L'articolo 52 di detto regolamento si applica pure nel caso in cui l'ente debitore delle prestazioni esperisca l'azione dinanzi al giudice nazionale.

3° L'articolo 52 vuol far riconoscere da ciascuno Stato membro qualsiasi azione attribuita dagli altri all'ente debitore, nei confronti del terzo responsabile, vuoi mediante surrogazione, vuoi per altra via.

Detta azione può essere esperita anche se non è stato stipulato l'accordo bilaterale di cui al 2° comma dello stesso articolo.

Così deciso a Lussemburgo il 12 novembre 1969.

Lecourt Monaco Pescatore

Donner Trabucchi Strauß Mertens de Wilmars

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo il 12 novembre 1969.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente
R. Lecourt

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JOSEPH GAND DEL 15 OTTOBRE 1969 [1]

Signor Presidente,
Signori Giudici,

Non è la prima volta che vi dovete pronunciare sull'interpretazione dell'articolo 52 del regolamento n. 3 del Consiglio, relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti, articolo che precisa i casi in cui l'ente che ha effettuato delle prestazioni ad uno dei propri affiliati può agire contro il terzo responsabile. Le vostre sentenze del 1965 possono risolvere gran parte delle questioni deferite dalla Cour supérieure de justice di Lussemburgo; tuttavia bisogna essere ottimisti per credere che il tribunale supremo lussemburghese possa trarre dalla vostra pronuncia tutti gli elementi necessari per risolvere la controversia che le è stata deferita. La situazione di fatto è molto complessa e va risolta secondo principi di diritto internazionale privato e secondo quanto è stato sancito negli accordi internazionali, che sfuggono al vostro sindacato.

Nella notte dal 18 al 19 aprile 1964, Paul Simon, dipendente delle Ferrovie lussemburghesi, residente in Lussemburgo, rimaneva vittima di un incidente stradale a Martelange (Belgio), mentre si trovava nell'autovettura di Fernand Hein, pure cittadino lussemburghese, che guidava l'automezzo.

1 — Traduzione dal francese.